



COMUNE DI BIOGLIO

PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE G.C. N.33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE SPECIFICA DEL VALORE DELLE INDENNITA' DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addi VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CEFFA STEFANO - Sindaco	Sì
2. LOVISON BERNARDO - Assessore	Sì
3. BONINO PIER-EUGENIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a), del T.U. 18-8-2000, n. 267) il Segretario Comunale Sig. FONTANELLA DR. FRANCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEFFA STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 23 della Legge 3-8-1999, n. 265, ora trasformato nell'art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000, ha modificato lo status degli Amministratori Comunali definendo un nuovo sistema per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

CHE il comma 1 dell'articolo citato prevede la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei Consigli Comunali e Circoscrizionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

CHE il comma 9 rimanda la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori Comunali ad un Decreto Ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 265/1999, nel rispetto dei criteri prefissati;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno n. 11 del 4-4-2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13-5-2000, in vigore dal 28-5-2000, è stato emanato detto regolamento per l'attuazione della Legge n. 265/1999;

TENUTO CONTO che, in base al comma 11 dell'art. 23 della Legge n. 265/1999, nei limiti fissati dal D.M. n. 119/2000, spetta alla Giunta Comunale determinare l'indennità del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori, in coerenza con la separazione di ruoli e competenze tra Consiglio e Giunta determinati anche con la Legge 8-6-1990, n. 142, ed accertati con la Legge n. 87/1993;

PRESO ATTO che dal parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti pubblicato il 17-2-2011, ove in contrasto con l'indirizzo prevalente finora seguito, è stato sancito che il taglio operato dal legislatore nel 2006 può ritenersi strutturale, in valenza quindi non limitata all'esercizio 2006;

CHE comunque la sterilizzazione delle indennità tova ora conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della Legge 6-8-2008, n. 133;

CHE tali norme prevedono infatti la sospensione fino al 2011 delle possibilità di incremento delle indennità previste al comma 10 dell'art. 82 del T.U.E.L. e la modifica al comma 11 del medesimo art. 82, con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti Locali di incrementare le indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Assessori Comunali;

DATO ATTO che a tali somme devono essere aggiunti in termini valutativi annuali l'accantonamento delle risorse per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito per il Sindaco, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 119/2000, nonché le spese riferibili agli oneri da rimborsare ai datori di lavoro dei soggetti Amministratori del Comune, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 265/1999;

DATO ATTO altresì che l'art. 8 della Legge n. 816/1985, pur essendo caducato per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta Comunale, conserva validità relativamente agli aspetti contabili, nello stabilire che le indennità vadano determinate contestualmente al Bilancio di previsione e che la spesa derivante ha carattere obbligatorio;

DATO ATTO inoltre di dovere necessariamente prevedere nel Bilancio il carico complessivo delle spese relative agli emolumenti degli Amministratori, ed è con l'approvazione di detto documento che l'Ente dispone detta spesa come obbligatoria e continuativa;

CHE la riduzione dei cosiddetti costi della politica si configura come una leva gestionale a disposizione delle Amministrazioni locali, determinando effetti positivi sui costi del personale da considerare al fine del rispetto della norma della Legge Finanziaria;

CHE questo Comune conta una popolazione di n. 986 abitanti al Censimento 2011;

ACCERTATO che il Bilancio 2015 è stato regolarmente approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 25-3-2015, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 adottata nella seduta del 25-3-2015 avente per oggetto "Determinazione dell'importo relativo ai gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per

l'anno 2015", con la quale, in applicazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, è stata assicurata l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente;

ATTESO che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – 21 gennaio 2010, n. 6 – ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate Corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 154, della Legge 23-12-2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), che ha disposto la riduzione del 10 % delle indennità degli Amministratori locali rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti a Sindaci e componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali;

CONSIDERATO che ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non possono essere attribuiti gettoni di presenza o altri emolumenti;

CHE la Legge n. 56/2014 non ha infatti modificato l'art. 16, comma 18, del D.L. n. 138/2011, ai sensi del quale a favore dei componenti dei Consigli dei Comuni fino a 1.000 abitanti "non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 (disciplina delle indennità degli Amministratori);

CHE un primo dubbio si pone in quanto la decorrenza è fissata dal precedente comma 9 (13 agosto 2012), espressamente abrogato proprio dalla Legge n. 56/2014;

CHE inoltre, come sopra ricordato, il comma 136 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 stabilisce che i Comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135, che ha nuovamente aumentato il numero degli amministratori nei Comuni fino a 10.000 abitanti, provvedono a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente;

CHE tale previsione pone forti dubbi applicativi che la circolare ministeriale del 24 aprile 2014 non ha risolto;

CHE infatti i Comuni fino a 1.000 abitanti, in applicazione del D.L. n. 138/2011, avevano abolito le Giunte, limitando gli amministratori al Sindaco e ai Consiglieri, ai quali il Sindaco poteva conferire specifiche deleghe tra cui quella del Vice Sindaco (in questo caso era un obbligo secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 2379 del 16-2-2012);

CHE infine il comma 150 della Legge n. 56/2014 prevede che "dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", per cui occorre, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, riferirsi a quanto stabilito ex art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

CHE stante la novella il principale dubbio è se il richiamo "alla legislazione vigente" sia riferito al citato D.L. n. 138/2011 ovvero alla normativa in vigore al momento in cui gli organi oggetto di rinnovo sono stati insediati;

CHE per quanto concerne questo Comune, essendo la popolazione sotto i 1.000 abitanti, il numero di Consiglieri Comunali è pari a 10, contro i 6 previsti dal D.L. n. 138/2011, mentre la Giunta Comunale è ora nuovamente composta da n. 2 Assessori, mentre in precedenza il D.L. n. 138/2011 l'aveva cancellata;

CHE la lettura più corretta appare essere conforme a quanto previsto dal D.L. n. 138/2011;

CHE ne risulta il seguente conteggio:

Sindaco indennità mensile € 1291,14 – taglio 10 % per € 129,11 = € 1162,03;
n. 0 Assessori = 0 indennità;

APPURATO che gli importi stabiliti consentono a livello previsionale il rispetto dell'obbligo dell'invarianza della spesa di cui al citato art. 136, comma 1, della Legge n. 56/2014, in ragione delle spese conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali;

CONSIDERATO che l'effettivo rispetto del vincolo di spesa in oggetto potrà essere verificato solo a consuntivo;

DATO ATTO che la circolare n. 6508 del 24-4-2014 del Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle predette disposizioni normative, indicando espressamente che sono esclusi:

- gli oneri per i permessi retribuiti;
 - gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- mentre vanno inclusi nel calcolo:
- le indennità e i gettoni di presenza;
 - le spese di viaggio;
 - le spese sostenute per la partecipazione alle assemblee delle Associazioni rappresentative degli Enti Locali (art. 85, comma 2, del T.U.E.L.);

VERIFICATO che queste due ultime tipologie di spesa non possono essere predeterminate, per cui si impone la necessità di monitorare il vincolo di spesa in oggetto demandando agli Amministratori di programmare le relative attività prendendo accordi con il Servizio finanziario competente al fine di evitare spese per il Comune;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole della finanza pubblica;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 3-8-2009, n. 102, avente per titolo "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 2, comma 25, della Legge n. 244/2007 di modifica dell'art. 82, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

VISTI gli artt. 82 e 83 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili dei servizi comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, che così recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta anche l'assunzione di un impegno di spesa per il prevalere del principio di economicità degli atti amministrativi su quello di separazione delle competenze, nonché in ottemperanza al principio del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990;

VISTA la Legge 7-8-1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 14-3-2014, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le sentenze n. 11 e n. 9/2008 della Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Toscana;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di stabilire l'ammontare delle indennità del Sindaco a partire dal 26-5-2014 come di seguito specificato:
indennità al Sindaco: importo mensile lordo € 1.162,03;
indennità al Vice Sindaco: importo mensile lordo € 0;
indennità all'Assessore: importo mensile lordo € 0;
- 2) di prendere atto che ai Consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 (disciplina delle indennità degli Amministratori);
- 3) di prendere atto che gli importi determinati per i compensi degli Amministratori Comunali consentono, a livello previsionale, il rispetto dell'obbligo dell'invarianza della spesa di cui all'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, secondo le considerazioni espresse nella premessa della presente deliberazione;
- 4) di stabilire che l'attività del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali dovrà essere programmata e preventivamente concordata con il Servizio Finanziario competente in maniera tale da gestire il rispetto dell'invarianza della spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014, anche per le altre spese conseguenti alle attività in materia di status degli amministratori locali di cui al Titolo II, Capo IV, del T.U.E.L. n. 267/2000, così come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 6508 del 24-4-2014;
- 5) di autorizzare la liquidazione mensile con la stessa modalità prevista per la liquidazione delle competenze relative ai dipendenti comunali;
- 6) di dare atto che una somma corrispondente ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere annualmente accantonata e corrisposta al Sindaco a conclusione del suo mandato elettorale;
- 7) di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con stanziamento agli interventi 1.01.01.03 e 1.01.01.07 – Titolo I – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – Prestazione di servizi e imposte e tasse, del Bilancio 2015;
- 8) di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuata sul conto corrente bancario o postale così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge n. 136/2010, come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 187 del 12-11-2010;
- 9) di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 11) di precisare che, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, non si procederà all'adozione della determinazione di impegno di spesa in quanto il responsabile del Servizio ha già provveduto ad acquisire la prescritta allegata attestazione finanziaria;
- 12) di dare atto di avere acquisito il parere di cui all'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 13) di pubblicare il presente atto sul sito internet comunale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Organi di indirizzo politico amministrativo, ai sensi dell'art. 14 del D.L.gvo n. 33/2013.=

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, vista la proposta di deliberazione da assumersi dalla Giunta Comunale, con l'apposizione della sottoestesa firma ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267.
Bioglio, 22/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: CRIPPA Dr.ssa Elisa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, vista la proposta di deliberazione da assumersi dalla Giunta Comunale, con l'apposizione della sottoestesa firma ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per quanto di competenza, con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267. Bioglio, 22/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Crippa Dott.ssa Elisa

In originale firmato

Il Sindaco
F.to: CEFFA STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to: FONTANELLA DR. FRANCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 27/04/2015.

Bioglio, li 27/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to: FONTANELLA DR. FRANCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari in data 27-apr-2015;
- è stata trasmessa al difensore civico a richiesta dei Consiglieri Comunali, nei limiti delle illegittimità denunciate;
- è stata trasmessa alla Prefettura di Biella in data

Bioglio, li 27/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to: FONTANELLA DR. FRANCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bioglio, li 27/04/2015

Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/04/2015

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, 3° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267);
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267);

Bioglio, li _____

Il Segretario Comunale
FONTANELLA DR. FRANCO